



## ATTI GIUDIZIARI 2005

### Atto giudiziario di diritto civile

La società Alfa s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma s.p.a., per sentire dichiarare risolto, per l'inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2/3/2000 e per ottenere il risarcimento dei danni.

Assumeva che nell'anno 2000, appunto, contestualmente all'acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest'ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei suoi confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di "ferritina", principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto. Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma s.p.a. aveva comunicato l'intenzione di rinunciare, entro l'anno successivo, all'utilizzazione della "ferritina" di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica.

L'Amministratore delegato della Gamma s.p.a. si reca da un legale al quale - ad integrazione di quanto esposto nella citazione - rappresenta le ulteriori seguenti circostanze. Il venir meno di fabbisogno di "ferritina" era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l'impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.

### Atto giudiziario di diritto penale

Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune di Alfa, veniva avvistato dai Carabinieri in servizio, alla guida dell'auto del comune con a bordo due minori di età, il giorno 22 settembre 2001 alle ore 18,30 circa.

I Carabinieri, che conoscevano Tizio, non fermavano l'autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.

Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all'accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d'uso.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.





## **Atto giudiziario di diritto amministrativo**

A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell'amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.

Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all'art. 7 n. 1 del D.P.R. 25/10/1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione.

Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell'originario atto di contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l'accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l'agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all'inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli.

Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Successivamente, l'organo di disciplina dell'amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell'originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l'abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia.

Il candidato, assunto le vesti del legale, rediga l'atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell'assistito.

